

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/991 DELLA COMMISSIONE**del 12 giugno 2017****recante modifica del regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio per quanto riguarda il volume del contingente tariffario dell'Unione relativo alle fragole fresche originarie dall'Egitto**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio, del 9 aprile 2001, che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento comunitari per i prodotti che possono beneficiare di preferenze in virtù di accordi con taluni paesi mediterranei e che abroga i regolamenti (CE) n. 1981/94 e (CE) n. 934/95 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione (UE) 2017/768 ⁽²⁾, il Consiglio ha autorizzato la firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e l'applicazione provvisoria, del protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea («il protocollo»).
- (2) Il testo del protocollo, allegato alla decisione (UE) 2017/768, stabilisce un aumento del volume del contingente tariffario dell'Unione applicabile alle fragole fresche originarie dall'Egitto per l'immissione in libera pratica nell'Unione.
- (3) È necessario modificare il regolamento (CE) n. 747/2001 per dare attuazione all'aumento del contingente tariffario stabilito dal protocollo.
- (4) È opportuno che l'aumento del contingente si applichi a decorrere dal 1° luglio 2013, data in cui il protocollo è applicabile in via provvisoria in conformità all'articolo 8, paragrafo 3, dello stesso, in attesa della sua entrata in vigore.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 747/2001 il rigo relativo al contingente tariffario con numero d'ordine 09.1799 è sostituito dal seguente:

«09.1799	0810 10 00		Fragole, fresche	Dall'1.10.2010 al 30.4.2011	10 000	Esenzione».
				Dall'1.10.2011 al 30.4.2012	10 300	
				Dall'1.10.2012 al 30.4.2013	10 609	
				Dall'1.10.2013 al 30.4.2014	11 021	

⁽¹⁾ GUL 109 del 19.4.2001, pag. 2.⁽²⁾ GUL 115 del 4.5.2017, pag. 1.

			Dall'1.10.2014 al 30.4.2015	11 349	
			Dall'1.10.2015 al 30.4.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.10 al 30.4	11 687	

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
